

Deliberazione 12 ottobre 2000

Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ad integrazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/00, e 27 settembre 2000, n. 174/00 (deliberazione n. 187/00)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 12 ottobre 2000,
- Premesso che:
 - con deliberazione 3 agosto 2000, n. 140/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 204 dell'1 settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 140/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha definito modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - l'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2000, n. 174/00 (di seguito: deliberazione n. 174/00), dispone la proroga del termine per la stipula di accordi di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 140/00, tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete) e i gestori confinanti, che prevedano l'impegno da parte dei gestori confinanti:
 - a) a determinare e ad assegnare, congiuntamente al Gestore della rete, la capacità di interconnessione disponibile, secondo le modalità e condizioni definite agli articoli da 3 a 7 della medesima deliberazione, prevedendo che i proventi delle eventuali procedure concorsuali su ciascuna frontiera siano ripartiti in parti uguali tra il Gestore della rete e l'insieme dei gestori confinanti;
 - b) ad applicare una disciplina per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e che comunque non comporti per gli operatori una ingiustificata riduzione del valore della capacità di interconnessione;
 - c) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari comunicati dagli assegnatari ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, della medesima deliberazione n. 140/00;
 - l'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/00 prevede che, in mancanza dell'accordo con un gestore confinante, di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 140/00, il Gestore della rete ne dà comunicazione all'Autorità e, per la corrispondente frontiera, assegna autonomamente il 50% della capacità delle interconnessioni disponibili; e, in tal caso, il Gestore della rete, nel rispetto di condizioni di reciprocità, riconosce ai soggetti assegnatari della quota della capacità di interconnessione disponibile assegnata dal gestore confinante, i diritti e gli

obblighi previsti dall'articolo 7 della stessa deliberazione n. 140/00 per gli assegnatari di bande;

- l'articolo 3, della deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2000, n. 174/00 (di seguito: deliberazione n. 174/00), definisce le condizioni di reciprocità richiamate all'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/00 (di seguito: le condizioni di reciprocità);
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visto il decreto legislativo n. 79/99, ed in particolare l'articolo 10;
- Viste:
 - la deliberazione n. 140/00;
 - la deliberazione n. 174/00;
- Considerato che:
 - la deliberazione n. 140/00 e la deliberazione n. 174/00 non contengono disposizioni in merito all'allocazione della capacità di interconnessione per l'importazione di energia elettrica in Italia nel caso in cui non sussistano le condizioni di reciprocità;
 - la mancanza di disposizioni in merito all'allocazione della capacità di interconnessione per l'importazione dell'energia elettrica in Italia nel caso in cui non sussistano le condizioni di reciprocità sia fonte di incertezza per i soggetti operanti del settore elettrico e che tale incertezza possa comportare una allocazione inefficiente della capacità di interconnessione disponibile, nonché indurre eventuali comportamenti speculativi, a danno dei clienti finali, da parte di alcuni operatori;
 - in un paese confinante operano più gestori di reti di trasmissione interconnesse con la rete di trasmissione nazionale lungo una frontiera (di seguito: operatori di sistema confinanti)
 - i benefici dell'importazione di energia elettrica in Italia da paesi in cui il prezzo dell'energia elettrica è inferiore a quello prevalente in Italia vengono valorizzati dalla procedura concorsuale per l'allocazione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 140/00 e sono trasferiti dal Gestore della rete, al quale affluiscono i proventi della predetta procedura concorsuale, ai clienti finali italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.2, della medesima deliberazione.
 - ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 140/00 sono ammesse le seguenti modalità alternative per realizzare una equa ripartizione tra i clienti finali italiani e ciascuno dei gestori confinanti dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica attraverso la corrispondente frontiera:
 - a) in caso di allocazione congiunta attraverso procedura concorsuale della capacità di interconnessione per l'importazione di energia elettrica in Italia da parte del Gestore della rete e del gestore confinante, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 140/00, il gestore confinante e il Gestore della

- rete percepiscono ciascuno il 50% dei proventi derivanti dalla procedura concorsuale;
- b) in caso di allocazione autonoma, da parte del Gestore della rete e del gestore confinante, della capacità di interconnessione disponibile per l'importazione di energia elettrica in Italia nell'anno 2000 ciascuno dei due gestori è titolare in via esclusiva dei benefici, ivi compresi gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo di procedure concorsuali, relativi all'allocazione del 50% della capacità di interconnessione disponibile;
- qualora la disciplina applicata dal gestore confinante in materia di condizioni di accesso alle proprie reti per il transito dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non rispetti le condizioni di reciprocità, la ripartizione tra i clienti finali italiani e i gestori confinanti dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica risulterebbe alterata rispetto alla ripartizione prevista all'articolo 2, comma 2.2 della deliberazione dell'Autorità n. 140/00, e che tale alterazione comporterebbe un danno per i clienti finali italiani;
 - Ritenuta l'opportunità di:
 - definire le modalità di attribuzione iniziale della capacità di interconnessione disponibile relativa ad un paese in cui si trovino più operatori di sistema confinanti, da applicarsi in mancanza di una diversa indicazione sottoscritta congiuntamente da tali operatori di sistema confinanti;
 - definire con adeguato anticipo le condizioni per l'assegnazione della capacità di interconnessione per l'importazione dell'energia elettrica in Italia nel caso le condizioni di reciprocità non siano verificate;
 - prevedere che, qualora in un paese un operatore di sistema confinante non si impegni ad applicare le condizioni di reciprocità, la capacità di interconnessione ad esso inizialmente attribuita venga trasferita agli operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo paese che si impegnino ad applicare condizioni di reciprocità;
 - prevedere che, qualora in un paese nessun operatore di sistema confinante si impegni ad applicare le condizioni di reciprocità:
 - a) il Gestore della rete incrementi la capacità di interconnessione relativa agli altri paesi confinanti nella misura massima compatibile con la salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico;
 - b) la capacità di interconnessione relativa a tale paese che risulti eventualmente disponibile dopo l'incremento della capacità di interconnessione disponibile di cui al precedente alinea, possa essere utilizzata dal Gestore della rete solo nella misura e nei modi necessari per la salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico,

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/00 e nell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/00, nonché le seguenti:

- a) capacità di interconnessione disponibile relativa ad un paese confinante inizialmente attribuita ad un operatore di sistema confinante operante in tale paese è, salvo diverso accordo degli operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo paese, la parte della capacità di interconnessione disponibile sulla frontiera tra l'Italia e il paese confinante attribuita in proporzione alla corrente massima al limite termico dal lato italiano delle linee di interconnessione di proprietà di ciascun operatore di sistema confinante;
- b) deliberazione n. 174/00 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 229 del 30 settembre 2000.
- c) le condizioni di reciprocità sono le condizioni di reciprocità richiamate all'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/00, come definite all'articolo 3 della deliberazione n. 174/00.

Articolo 2 *Importazioni di energia elettrica qualora non siano verificate le condizioni di reciprocità*

- 2.1 Nel caso di cui all'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/00, qualora, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4.5, della medesima deliberazione, come modificato per effetto dell'articolo 2 della deliberazione n. 174/00, un operatore di sistema confinante operante in un paese non si impegni ad applicare le condizioni di reciprocità, il Gestore della rete attribuisce la capacità di importazione disponibile inizialmente attribuita a tale operatore di sistema confinante ai restanti operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo paese, in proporzione alla capacità di interconnessione disponibile inizialmente attribuita a ciascuno di essi.
- 2.2 Nel caso di cui al precedente comma 2.1, qualora in un paese nessun operatore di sistema confinante si impegni ad applicare le condizioni di reciprocità, il Gestore della rete:
 - a) non procede all'assegnazione della capacità di interconnessione assegnabile relativa a tale paese;
 - b) comunica agli operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo paese che i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 140/00 non sono riconosciuti ai soggetti assegnatari di capacità di interconnessione per effetto di allocazioni da essi operate;

- c) provvede all'incremento della capacità di interconnessione disponibile relativa ai restanti paesi confinanti, nella misura massima compatibile con la salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico.
- 2.3 Con riferimento alla capacità di interconnessione relativa ad un paese per il quale ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2.2, la facoltà di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 140/00, non può essere esercitata per l'anno 2001.
- 2.4 Il Gestore della rete di trasmissione può utilizzare la capacità di interconnessione disponibile relativa ad un paese per il quale ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2.2 ai soli fini della salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico e dandone preventiva comunicazione all'Autorità.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 La presente deliberazione viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità.
- 3.2 La presente deliberazione entra in vigore il giorno 13 ottobre 2000.